

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giudizio di responsabilità civile, chiamata del terzo, mancanza di espressa dichiarazione per l'estensione della domanda risarcitoria al terzo, conseguenze

Se la chiamata in causa del terzo è fatta dal chiamante per escludere la propria ed affermare in via alternativa quella del chiamato, non è fondata su un rapporto di garanzia, autonomo rispetto a quello fatto valere dall'attore, ma è fondata sul medesimo rapporto fatto valere dall'attore. Dunque, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.

NDR: in senso conforme Cass. 5057/2010, Cass. 5400/2013 e Cass. 23213/2015.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.6.2019, n. 16919

...omissis...

Fatti di causa

La società EE sas si è avvalsa della consulenza della società TT in materia fiscale e contabile.

Quest'ultima ha suggerito alla ricorrente di avvalersi, in relazione ad alcune esportazioni di prodotti verso l'estero, della esenzione IVA prevista dal combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, e D.L. n. 746 del 1983, art. 1. La ricorrente ha seguito il consiglio, ma, a seguito di un accertamento fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto di avvalersi della esenzione IVA ed ha proceduto al recupero della somma corrispondente a tale esenzione che la ricorrente, per via del consiglio della TT, aveva ritenuto di dover non esporre e dunque risparmiare. La EE, subito l'accertamento fiscale (per un ammontare di 124.640,29 Euro) ha citato in giudizio la TT ritenendola responsabile del cattivo consiglio e del danno che ne è seguito. TT ha chiamato in causa il rag. *omissis*, che, costituitosi a sua volta, ha chiamato in causa il Rag. *omissis*, ciascuno indicando l'altro come responsabile del consiglio sbagliato.

Il Tribunale, in primo grado, ha ritenuto la responsabilità dei convenuti a vario titolo, ripartendola tra i due ragionieri e la stessa ricorrente, cui è stato attribuito un concorso di colpa.

Il giudice di appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che, l'estensione della domanda da parte del ricorrente nei confronti dei due chiamati in causa era stata effettuata con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c., e dunque era da ritenersi tardiva, e questa tardività, non essendosi formato il giudicato sul punto, era da ritenersi altresì rilevabile d'ufficio.

Ora la EE propone ricorso per Cassazione con tre motivi. V'è costituzione della TT e del solo chiamato *omissis*.

Ragioni della decisione

La ratio della decisione impugnata può così riassumersi. La TT aveva fatto una chiamata del terzo in garanzia, a fronte della quale l'attrice avrebbe dovuto estendere subito la domanda nei confronti del chiamato. L'ha fatto invece tardivamente. Questo difetto è rilevabile d'ufficio in appello, in quanto non si è formato il giudicato, avendo il giudice di primo grado deciso nel merito, ed avendo dunque ritenuto implicitamente ammissibile la domanda.

La ricorrente propone tre motivi di ricorso.

Con il primo denuncia violazione dell'art. 106 c.p.c.. Assume che la chiamata del terzo da parte del convenuto non era una chiamata in garanzia, bensì che il terzo era chiamato in causa quale esclusivo responsabile, con la conseguenza che la domanda originaria verso il chiamante si estende automaticamente anche al terzo chiamato, e non v'è pertanto alcuna decadenza da rilevare.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 183 c.p.c., Ritiene che l'estensione della domanda verso il terzo non è assimilabile ad una domanda nuova, preclusa dai termini del processo, ma è una modificazione della domanda originaria, come tale ammissibile anche con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c..

Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 324,342 e 346 c.p.c.. Assume che erroneamente la corte di appello ha ritenuto non formatosi il giudicato sulla ammissibilità della domanda, che, invece, in difetto di espressa eccezione, prima, e impugnazione dopo, da parte dei chiamati in causa, doveva ritenersi compiuto.

Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri.

Infatti, risulta dal tenore della chiamata in causa che TT, in primo luogo, ha ritenuto di dover far intervenire il *omissis* ritenendolo come unico ed esclusivo responsabile del danno lamentato dalla società, ossia come colui che ha dato il consiglio sbagliato, in piena autonomia. Come riportato in ricorso, si legge a pagina 3 della comparsa di costituzione di TT, che quest'ultima ha indicato, in primo luogo, il *omissis* come unico responsabile, non essendo costui nè un proprio socio nè un proprio dipendente, e non dovendo pertanto la società convenuta rispondere del di lui operato.

Solo in subordine, la TT ha chiesto che, nell'ipotesi che risultasse che il *omissis* era dipendente, o che fosse comunque affermata la responsabilità della società, il *omissis* fosse tenuto in garanzia.

Questa interpretazione della domanda è fatta propria dal giudice di appello, che alle pagine 13-14, fa presente come avendo la società attrice citato in giudizio la TT ritenendola responsabile del comportamento del G., la stessa TT si è difesa negando di avere rapporti con quest'ultimo e dunque attribuendo a lui l'esclusiva responsabilità del danno; salvo, in via subordinata, a chiedere di essere da quest'ultimo garantita in ipotesi contraria.

E' dunque evidente che la chiamata in causa del *omissis* è stata fatta da TT, in primo luogo, per far dichiarare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo, e solo in subordine, per affermare l'obbligo di garanzia verso lei. La domanda principale, dunque, che TT fa verso il chiamato in causa non è di garanzia, bensì di responsabilità alternativa alla propria.

Se la chiamata in causa del terzo è fatta dal chiamante per escludere la propria ed affermare in via alternativa quella del chiamato, non è fondata su un rapporto di garanzia, autonomo rispetto a quello fatto valere dall'attore, ma è fondata sul medesimo rapporto fatto valere dall'attore (sulla coesistenza, in termini di subordinazione o anche di cumulo delle due domande v. Cass. 5444/2006; Cass. 27856/2008). Come ripetutamente affermato da questa Corte, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio (Cass. 5057/2010; Cass. 5400/2013; Cass. 23213/2015).

Il ricorso va dunque accolto, con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivi, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.